



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 26/02/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 337

Cont. 229/10/AV. Patto di stabilità interno delle Regioni per gli anni 2008 e 2009. Ricorso urgente al T.A.R. Lazio avverso i Decreti Ministeriali del 16.12.2009 pubblicati sulla G.U. del 12.01.2010. Nomina Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguenti all'adesione dell'Italia al patto di stabilità e crescita concordato in sede comunitaria, le Regioni sono annualmente chiamate al rispetto di una serie di vincoli di bilancio.

Per l'anno 2008 tali vincoli erano determinati con le norme della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/06), così come modificata ed integrata dalla Legge n. 133/08: per tale anno il complesso delle spese finali di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore al complesso delle spese finali dell'anno 2005, diminuito dell'1,8% e quindi aumentato del 2,5%, rammentando che le spese finali sono costituite dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti.

Dopo la chiusura dell'esercizio 2008, con Legge n. 203/08 è stato aggiunto il comma 5 bis all'art. 77 ter alla Legge n. 133/08, con il quale sono state escluse, a decorrere dall'anno 2008, sia dalla base di calcolo che dai risultati, le spese in conto capitale correlate ai finanziamenti UE per la sola quota UE.

Senonchè, la bozza del decreto presentata alla Conferenza Stato-Regioni proponeva una interpretazione che non consentiva alla Regione Puglia l'obiettivo di rispetto del patto, poiché la Ragioneria Generale dello Stato riteneva che, ai fini della rideterminazione dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008, le spese in conto capitale in quota UE, relative ad interventi previsti nei piani operativi regionali, fossero da neutralizzare sottraendo l'ammontare sostenuto nel 2007 dall'obiettivo programmatico dello stesso 2007, e rivalutando il risultato ottenuto del 2,5%.

La Regione Puglia inviava, quindi, un emendamento alla bozza del decreto di attuazione proposto all'attenzione della Conferenza Stato Regioni: la Conferenza dei Presidenti condivise all'unanimità la posizione della Puglia, fece proprio l'emendamento e lo inviò al Governo.

Senonchè, nonostante il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avesse ritenuto giuridicamente fondato l'emendamento, il Governo non emendò nel senso richiesto la Legge Finanziaria 2010, con la conseguenza che il Ragioniere Generale dello Stato, con decreto del 16 dicembre 2009, radicò unilateralmente la propria interpretazione espungendo dalla base di calcolo le spese in conto capitale finanziate dalla U.E.

Detto decreto presenta evidenti profili di illegittimità, poiché l'interpretazione fatta propria dalla Ragioneria Generale dello Stato comporta che le spese cofinanziate dalla UE non risultano escluse

dalla base di calcolo, così come prescritto dalla legge, bensì dall'obiettivo 2007, tant'è che nell'allegato "A" del decreto del 16.12.2009 si afferma che l'obiettivo programmatico per l'anno 2008 viene rideterminato, a seguito dell'esclusione delle spese in conto capitale UE, quale differenza tra l'obiettivo programmatico 2007 e le spese cofinanziate UE nel 2007, aumentato del 2,5%.

La differente interpretazione proposta dalla Regione Puglia rispetto a quella fatta propria dalla R.G.S. comporta inoltre, attenendosi a quest'ultima, una rilevante compressione di spesa e, pertanto, l'impossibilità per l'Amministrazione Regionale di conseguire l'obiettivo programmatico; mentre l'attuazione dell'interpretazione proposta dalla Regione consentirebbe la possibilità di una spesa maggiore chiaramente più gestibile sotto l'aspetto della sostenibilità.

Tale situazione penalizza in modo particolare la Regione Puglia a causa della consistente riduzione delle spese finali impegnate e pagate nell'anno 2005, che costituisce l'anno posto a base del calcolo, comprendendo le spese in conto capitale UE, così come può desumersi dalla lettura dell'art. 1, comma 657, della Legge n. 296/2006.

In concreto, l'interpretazione proposta dall'Amministrazione Regionale consentirebbe di detrarre dalla base di calcolo 2005 spese in conto capitale UE per euro 200.803.064,70, mentre, attenendosi a quella proposta dalla Ragioneria dello Stato, dovrebbero essere detratti 490.044.000.

Ne consegue che l'unica interpretazione legittima delle modalità applicative del comma 5 bis, aggiunto con Legge 203/08 all'art. 77 ter della Legge 133/08, è quella proposta dalla Regione Puglia.

Tanto premesso, appare necessario proporre immediata impugnazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, avverso i predetti decreti del 16.12.2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12.01.2010, aventi ad oggetto il patto di stabilità per il 2008 ed il patto di stabilità per il 2009. Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, del 10 Febbraio 2010, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Gennaro Terracciano, nato a Napoli il giorno 8 Maggio 1960 con Studio Legale in Roma al Largo Arenula, 34.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al T.A.R. Lazio.

Il valore della causa è di indeterminabile di particolare importanza.

Settore di spesa: Assessorato Bilancio e Programmazione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 15.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all' acconto di euro 3.500,00 con la disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio al fine di impugnare, per le ragioni esposte nella narrativa che precede, i Decreti Ministeriali del 16.12.2009, pubblicati sulla G.U. del 12.01.2010, relativi al patto di stabilità 2008 e al patto di stabilità 2009. a mezzo dell'Avv. Gennaro Terracciano studio legale Largo Arenula n. 34, Roma;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
